Num. 95

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1864

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 d'ogni mese.
Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
per Torino	L.	40	21	11
» Provincie del Regno	»	48	25	13
» Svizzera	»	56	30	16
» Roma (*franco ai confini*)	»	50	26	14

TORINO, Mercoledì 20 Aprile

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia	L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	»	58	30	16
Inghilterra e Belgio	»	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. espost. al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
19 Aprile	744,30	743,68	743 06	+13,0	+17 5	+22 0	+10 2	+15,0	+16,2	+ 8,6	N.N.E.	E.N.E.	E.N.E.	Annuvolato	Nuv. a gruppi	Nuv. sparse

PARTE UFFICIALE

TORINO, 19 APRILE 1864

—

Il N. 1731 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente Legge:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato, Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Del collocamento a riposo e del diritto a pensione degl'impiegati.

Art. 1. Hanno diritto di essere collocati a riposo e di conseguire pensione:

a) Gl'impiegati che hanno compiuti 40 anni di servizio, ovvero 65 di età con 25 anni di servizio;

b) Quelli che dopo 25 anni di servizio siano divenuti per infermità inabili a continuarlo o a riassumerlo;

c) Quelli che dopo 25 anni di servizio fossero dispensati dall'impiego, e quelli che dopo il tempo medesimo fossero collocati in disponibilità per soppressione o riforma degli uffizi.

Art. 2. L'impiegato che per ferite riportate o per infermità contratte a cagione dell'esercizio delle sue funzioni fu reso inabile a prestare ulteriormente servizio ha diritto di essere collocato a riposo e di conseguire la pensione, qualunque sia l'età sua e la durata dei suoi servigi.

Art. 3. Ha diritto ad essere collocato a riposo coll'indennità di cui all'art. 22:

a) L'impiegato che ha servito per un periodo di tempo minore di anni 25 e maggiore di 10, ed è divenuto inabile a continuare od a riassumere il servizio per fatti diversi da quelli indicati nell'articolo precedente;

b) L'impiegato che, avendo servito meno di 25 anni, ma più di 10, fosse dispensato dall'impiego, ovvero fosse posto in disponibilità per soppressione o per riforma degli uffizi.

Art. 4. Il collocamento a riposo sarà dato con Decreto Reale se l'impiegato fu nominato per Decreto Reale, con Decreto Ministeriale per gli altri, e con deliberazione dell'una o dell'altra Camera o delle rispettive Presidenze per gl'impiegati addetti al Parlamento.

Art. 5. Il Governo potrà, salvo l'osservanza delle leggi relative alla inamovibilità dei magistrati e dei professori, collocare d'ufficio a riposo un impiegato che vi abbia diritto, a termini degli articoli precedenti, ancorchè non ne faccia domanda.

Il provvedimento col quale sono collocati d'ufficio a riposo impiegati nominati con Decreto Reale dovrà essere preceduto da deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 6. Sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge coloro che, nominati dal Governo, sono retribuiti in tutto od in parte con uno stipendio fisso a peso del bilancio generale dello Stato, sono sottoposti alla legge sulla ritenuta degli stipendi e ai quali non sono applicabili le leggi relative alle pensioni dei militari di terra e di mare.

Gl'impiegati, gli uscieri e i commessi del Parlamento, i ricevitori del registro e bollo e i conservatori delle ipoteche, sebbene retribuiti solamente con aggio, sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge.

TITOLO II.

Del servizio utile al conseguimento della pensione.

Art. 7. Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno in cui l'impiegato sia stato dal Governo nominato al suo primo impiego, o ammesso con titolo regolare registrato alla Corte dei conti ad a'suoi uffizi, nella qualità di uditore, soprannumerario, alunno, volontario od altra equivalente, non comprendendosi però il servizio prestato prima dell'età di 20 anni compiuti.

Art. 8. Il tempo del servizio prestato dai professori nelle Università del Regno, nelle scuole d'applicazione per gl'ingegneri e negli istituti superiori sarà aumentato di un quinto, quante volte la loro nomina s'a avvenuta per primo impiego ed in età non minore di anni 35.

Art. 9. Il servizio prestato dai macchinisti, scaldatori, guarda-*tenders* delle strade ferrate sarà aumentato di due quinti.

Art. 10. Il servizio prestato nella carriera militare sarà computato pel conseguimento della pensione civile a norma delle leggi relative alle pensioni dei militari di terra e di mare.

Le disposizioni di queste leggi concernenti il modo di valutare gli anni di campagna pei militari ammessi alla giubilazione saranno anche applicate agl'impiegati civili che avranno prestato servizio presso l'armata sì di terra come di mare.

Art. 11. Il tempo di pena, quello scorso in aspettazione di giudizio seguito da condanna ad una pena correzionale e quello passato in aspettativa per motivi di famiglia, non sono computati.

Nei casi di disponibilità il tempo è valutato per intiero, ed in quelli di aspettativa per motivi di salute è computato per metà.

Art. 12. Quando nel computo degli anni di servizio vi ha frazione di anno, il periodo che eccede sei mesi è calcolato per anno intero, altrimenti non è valutato.

Art. 13. Il tempo scorso dal giorno in cui l'impiegato è collocato a riposo o altrimenti perde la qualità di impiegato fino al giorno in cui viene riammesso non è calcolato.

Il nuovo servizio prestato dall'impiegato sarà unito all'anteriore per la pensione di riposo che gli potrà competere. In ogni caso questa pensione non sarà inferiore a quella di cui egli avesse precedentemente goduto.

TITOLO III.

Delle pensioni degli impiegati.

Art. 14. La pensione a cui ha diritto l'impiegato collocato a riposo sarà liquidata sulla media degli stipendi ad esso retribuiti durante l'ultimo triennio di servizio *effettivo*.

Saranno calcolati gli aggi e gli altri proventi per quella parte soltanto che, giusta i regolamenti speciali, non sia destinata a sopperire a spese d'ufficio, o a stipendiare subalterni.

Però il *maximum* della somma per la quale gli aggi e gli altri proventi entreranno in calcolo nella liquidazione sarà di quattro quinti quando la media non ecceda la somma di L. 3000, e di due terzi per la somma eccedente.

Non saranno computate le indennità concesse per alloggio, assegnamenti locali, spese d'ufficio, di rappresentanza e simili.

Art. 15. Quando sia permesso per legge il cumulo di più stipendi, entrerà in conto per la media la somma degli stipendi nella misura in cui furono effettivamente goduti.

Art. 16. Quando la media degli stipendi non superi lire quattromila, sarà accresciuta di un quinto, se l'impiegato non abbia ricevuto negli ultimi dodici anni di servizio alcun aumento di stipendio o l'abbia ricevuto tale che non importi l'accrescimento di un quinto sulla media.

In quest'ultimo caso non si terrà conto degli aumenti ottenuti negli ultimi dodici anni.

Art. 17. Quando la media non supera L. 2000, la pensione sarà eguale a un quarantesimo di essa per ciascun anno di servizio.

Se la media supera quella somma, la pensione sarà eguale a un quarantesimo sopra le prime 2000, e a un sessantesimo sopra ogni rimanente somma.

Art. 18. Le pensioni non potranno essere inferiori a L. 150 nè eccedere i quattro quinti della media degli stipendi calcolata a termini degli articoli precedenti. Le frazioni di lire si trascurano nel computo finale.

Art. 19. Il *maximum* delle pensioni civili è fissato a L. 8000.

Art. 20. L'impiegato che abbia quarant'anni di servizio avrà diritto ad una pensione uguale a quattro quinti della media degli stipendi, senza che si possa però eccedere le lire 8,000.

Art. 21. Nel caso espresso nell'art. 2, la pensione non potrà essere minore del terzo dell'ultimo stipendio se la durata dei servizi è minore di 20 anni, e della metà se supera i 20 anni.

Qualora però le infermità derivanti dalle cause indicate nel detto articolo avessero prodotto cecità, amputazione o perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, l'impiegato avrà diritto ai 4/5 della media degli stipendi, non eccedendo però mai il *maximum* stabilito dall'art. 19.

Art. 22. L'indennità di cui è parola nell'articolo 3, consiste in una somma fissa per una sola volta.

Essa corrisponderà a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio sulle prime lire 2000, e a tanti diciottesimi sulla rimanente somma.

TITOLO IV.

Delle pensioni delle vedove e dei figli degl'impiegati.

Art. 23. La vedova dell'impiegato contro la quale non sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione di corpo per di lei colpa, ha diritto ad una parte della pensione di cui godeva il marito, o che gli sarebbe spettata, purchè al tempo in cui questi cessò dal servizio fossero trascorsi due anni dal giorno del matrimonio, ovvero vi fosse prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente, o finalmente la morte del marito fosse avvenuta come conseguenza immediata del servizio.

La vedova nelle condizioni sopradette avrà anche diritto a pensione quando il marito sia morto dopo 25 anni di servizio, ed all'indennità come all'art. 21, quando abbia servito meno di 25 anni e più di 10.

Lo stesso diritto compete alla prole orfana dell'impiegato, finchè i figli siano minorenni e le figlie siano inoltre nubili.

È pareggiata alla prole orfana la prole di madre contro la quale sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione di corpo.

Art. 24. La quota di pensione che spetta alla vedova, od in difetto alla prole minorenne, in virtù dell'articolo precedente, sarà uguale al terzo di quella di cui godeva, od a cui aveva diritto il marito. Se questi ha perduto la vita in servizio comandato, o in conseguenza immediata del suo servizio, la quota sarà uguale alla metà del *maximum* della pensione, calcolata sulla media degli stipendi del marito, qualunque sia la durata dei servizi di lui.

La quota di pensione non potrà essere inferiore al *minimum* determinato dall'art. 18.

Art. 25. La pensione si perde:

Dalla vedova che passi ad altre nozze;

Dalla prole quando sia giunta all'età maggiore;

Dalle figlie anche di minore età quando abbiano contratto matrimonio.

Art. 26. Il Governo stabilirà con apposito Decreto Reale, la misura e le norme secondo le quali la pensione dovrà andar divisa tra la vedova ed i figliuoli nel caso che questi, o per essere prole di una prima moglie, o per qualsiasi altra cagione non abitassero con lei.

Le quote degl'individui che muoiano o perdano il diritto alla pensione accresceranno agli altri.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 27. Le pensioni saranno liquidate dalla Corte dei conti nel modo e secondo le forme stabilite pei relativi provvedimenti.

I decreti di collocamento a riposo e gli elenchi delle pensioni liquidate saranno pubblicati nella *Gazzetta ufficiale del Regno.*

Art. 28. Il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio o l'assegno dell'impiegato.

Le pensioni delle vedove e degli orfani decorrono dal giorno successivo a quello della morte dell'impiegato o della vedova.

Art. 29. Le pensioni sono pagate a mesi maturati secondo le norme stabilite per la contabilità generale dello Stato.

Art. 30. Le rate mensuali non dimandate entro due anni sono prescritte.

Art. 31. Chiunque pretenda aver diritto a pensione di riposo, se lascia trascorrere più di un anno dal giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento, senza farne domanda o senza presentare i titoli giustificativi del suo diritto, non sarà ammesso a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della fattane domanda, o della presentazione dei titoli.

I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Art. 32. Il diritto al conseguimento della pensione si perde:

Per condanna ad una pena criminale per qualunque reato, o per condanna a pena correzionale per reati di corruzione, prevaricazione o malversazione; per destituzione dall'impiego, quando il Ministro dal quale dipende l'impiegato destituito abbia precedentemente consultato una Commissione nominata al principio di ogni anno con Decreto Reale, sulla proposta del Consiglio dei Ministri, e composta di tre magistrati inamovibili e due funzionari amministrativi, e questa abbia avvisato che i motivi i quali determinarono il Ministro a proporre la destituzione sieno tanto gravi da giustificare la perdita del diritto alla pensione: in questo caso nel decreto di destituzione sarà espressa la clausola della perdita del diritto alla pensione.

Non è derogato alle leggi speciali riguardanti i funzionari inamovibili.

Art. 33. Non si può esercitare il diritto al conseguimento della pensione durante il tempo dell'espiazione della pena per condanna correzionale.

Art. 34. La pensione già conseguita si perde per condanna a pena criminale per qualunque reato, o per condanna a pena correzionale per reato di corruzione, prevaricazione o malversazione, o per la perdita della nazionalità italiana.

Art. 35. Nel caso di riabilitazione del condannato la pensione sarà conceduta a cominciare dalla data del Decreto di riabilitazione.

Nel caso di condanna a pena criminale o a pena correzionale a termini dei precedenti articoli 32 e 34 la moglie e la prole del condannato conseguiranno la quota di pensione a cui avrebbero avuto diritto se egli fosse morto.

Questo assegnamento cesserà e si ripristinerà la pensione al titolare nel caso di riabilitazione del condannato a pena criminale, dal giorno della riabilitazione, e nel caso di condanna a pena correzionale, dopo cinque anni dal giorno in cui sarà stata espiata la pena.

Art. 36. Le pensioni di riposo sono vitalizie; esse sono considerate come debito dello Stato.

Nè le pensioni, nè gli arretrati di esse possono cedersi o essere sequestrati, eccettuato il caso di debito verso lo Stato, che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato, e per causa di alimenti dovuti per legge.

Nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione.

Art. 37. È vietato il cumulo di più pensioni di riposo a carico del bilancio generale dello Stato, eccettuati i casi espressamente determinati dalla legge.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 38. Le pensioni attualmente esistenti a carico dell'Erario continueranno ad essere regolate dalle leggi anteriori, salvo la disposizione dell'art. 19.

Art. 39. Alla promulgazione della presente legge, l'impiegato messo a riposo che abbia diritto a pensione, e quegli che al cessare dal servizio abbia raggiunto quel tempo di servizio che per le leggi anteriori gli avrebbe dato diritto a pensione se avesse ottenuto il collocamento a riposo, potranno esercitare il loro diritto a termini della presente legge, o a termini delle leggi anteriori a cui erano sottoposti; ma in quest'ultimo caso si prenderà per base della liquidazione lo stipendio che godevano secondo gli ordinamenti dei Governi cessati dal 1859 fino alla costituzione del Regno d'Italia; e ciò salvo la disposizione dell'art. 19.

Art. 40. Le disposizioni dell'articolo precedente saranno anche applicabili alle vedove e alla prole degli impiegati.

Art. 41. Nel liquidare il trattamento dovuto agli impiegati che al momento in cui cessano dall'impiego possono, a tenore dell'art. 1, invocare l'applicazione di questa legge, sarà tenuto calcolo eziandio di quei servizi resi anteriormente alla pubblicazione della presente, i quali, sebbene non retribuiti direttamente dallo Stato, davano, in virtù delle leggi preesistenti, titolo a un trattamento di riposo a carico del pubblico Erario.

Non sarà tenuto conto del servizio anteriore alla presente legge pel quale non era prima accordato diritto ad una pensione di riposo a carico dell'Erario, salvochè si tratti dei servigi prestati nella qualità di alunno, volontario, o altro equivalente a termini dell'art. 7.

Per gli impiegati in carriera al momento della promulgazione di questa legge sarà considerato come titolo regolare di ammessione in qualità di soprannumerario, alunno o volontario, o altra equivalente, quello che sia conforme alle disposizioni vigenti al tempo in cui essi entrarono in servizio.

Art. 42. Sono mantenute in vigore le disposizioni emanate nelle varie provincie italiane concernenti le pensioni degli impiegati civili che perdettero l'impiego sotto i cessati Governi per causa politica, le loro vedove e i loro figli.

Il Decreto del 26 settembre 1860, pubblicato nell'Umbria su questa materia è esteso alle Marche e alla Toscana, e il Decreto del 16 stesso mese ed anno, pubblicato in Napoli, è esteso alle provincie siciliane, come se vi fossero stati rispettivamente pubblicati sotto le loro date medesime; ed avranno efficacia per tutti coloro che non avessero già definitivamente ottenuto la liquidazione della pensione alla pubblicazione dei suddetti Decreti.

Art. 43. Sono abrogate le leggi e i provvedimenti governativi attualmente in vigore intorno alle pensioni di riposo degli impiegati civili, salvo il disposto dagli articoli 38, 39, 40 e 41 della presente legge e salvo le norme stabilite dalla legge 13 marzo 1862 per le pensioni di riposo degli agenti doganali, a cui nulla è innovato.

Sarà continuato il sistema di concedere pensione agli impiegati presso la Giunta temporanea del censimento di Milano allorchè siano nelle condizioni per le quali è stata ad essi fino ad ora conceduta.

Nulla è innovato alle disposizioni ed ai regolamenti in vigore sulle pensioni degli impiegati della Cassa Ecclesiastica.

Art. 44. Con regolamento approvato con Decreto Reale saranno stabiliti:

I titoli e documenti che dovranno essere presentati per giustificare il diritto alla pensione;

Le norme colle quali dovranno essere accertate le cause, la natura, la gravità, le conseguenze delle infermità e ferite che danno diritto alla pensione a termine di questa legge;

Le norme per regolare sin d'ora lo stato di servizio di quegli impiegati ai quali possa applicarsi il disposto dell'articolo 42 a tempo del loro collocamento a riposo;

Le altre disposizioni necessarie alla esecuzione della presente legge.

Art. 45. Le disposizioni contenute nel 2.o e nel 3.o alinea dell'articolo 36, saranno applicate anche agli stipendi degli impiegati civili.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino, addì 14 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Per R. Elenco del 25 febbraio p. p. i sotto nominati funzionari dell'Amministrazione gabellaria vennero collocati in disponibilità per riduzione del ruolo organico e coll'annuo assegnamento indicato riguardo a ciascuno di essi:

De Maria Giovanni, sotto-ispettore di 1.a classe a Paola con L. 1300.
Dinkel Carlo, id. Napoli (terra) con L. 1300.
Tofani Giovanni, id. Genova con L. 1300.
Grisoglia Michele, id. 2.a cl. a Belvedere con L. 1200.
Macridima Giuseppe, id. Castellammare con L. 1200.
Mareno Antonio, id. Napoli (terra) con L. 1200.
Musia Giuseppe, id. Dergali con L. 1200.
Lanza Nicola, id. Penne con L. 1200.
Puleo Antonio, id. reggente a Sciacca con L. 1100.
Alestra Antonino, id. 2.a cl. a Termini con L. 800.
Campesecco Michele, id. Palmi con L. 800.
Barbetta Camillo, id. reggente a Riposto con L. 733 33.

In udienza del 18 marzo ulti proposizione del Ministro Gua le seguenti disposizioni nel personale dell' ordine giudiziario:

Minissale Mariano, consigliere nella Corte d'appello di Messina, permutato nella stessa qualità presso la Corte d'appello di Catanzaro;
Valentini Felice, consigliere nella Corte d'appello di Catanzaro, id. presso la Corte d'appello di Messina.

S. M. in udienza de. 13 marzo u. s. ha approvato le seguenti disposizioni nei Corpi del Genio navale e del Commissariato della Marina militare:

Palmieri Marcello e Capaldo Luigi, sotto-ingegneri di 2.a cl. nel Corpo del Genio navale, promossi sotto-ingegneri di 1.a classe;
Vigna Carlo e Pollino Giacinto, sotto-ingegneri di 3.a classe, promossi sotto-ingegneri di 2.a classe con decorrenza dal 1.o aprile 1864;
Grosso Nicolò, sotto-commissario di 1.a cl. nel Corpo di Commissariato della Marina militare, in aspettativa per motivi di salute, collocato a riposo per anzianità di servizio e contemporaneamente ammesso a far valere i suoi titoli alla pensione di ritiro a partire dal 1.o aprile 1864.

S. M. sulla proposta del Ministro della Marina ha fatto le seguenti nomine e disposizioni per RR. Decreti 31 marzo p. p. e 3 aprile corrente:

Wright cav. Alessandro, capitano di vascello di 1.a cl. nello Stato-maggiore generale della R. Marina, promosso al grado di contr'ammiraglio;
Id., nominato aiutante generale del 1.o dipartimento marittimo;
Id., nominato membro del Consiglio superiore di ammiragliato sedente in Genova;
Pucci cav. Roberto, capitano di vascello di 2.a classe nello Stato-maggiore generale della R. Marina, nominato comandante la 1.a divisione del Corpo Reali Equipaggi in surrogazione dell'ufficiale di pari grado Del Carretto cav. Evaristo, che ne rimane esonerato;
Dettori Giuseppe, medico di corvetta di 1.a cl. nel Corpo sanitario della R. Marina, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in effettività di servizio;
Salzano reverendo Vincenzo, cappellano di 2.a categoria nella R. Marina, in aspettativa per sospensione dall'impiego, confermato in tale posizione per un altro anno;
Carli cav. Celestino, segretario di 1.a cl. nel personale delle segreterie dei comandi in capo dei dipartimenti marittimi, accordatogli l'aumento paga di L. 250, con che gli cessi il maggiore assegnamento di L. 200 di cui gode;
Binelli cav. Angelo, id, id.;
Mastellone cav. Tommaso, id, restando ridotto a sole L. 427 77 il maggiore assegnamento di cui è provvisto in L. 677 77;
Conrado Raffaele, sotto-segretario di 1.a cl. ivi, reggente la carica di segretario di 2.a cl, promosso segretario di 2.a classe;
Giampietro Antonio, farmacista capo di 1.a cl. nel Corpo sanitario della R. Marina (secondo l' antico organico 1 aprile 1861), in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal R. servizio, collocato in riforma per lo stesso motivo.

Con disposizione ministeriale approvata da S. M. in udienza del 31 marzo u. s.:

Carta Efisio, sottotenente nel 1.o reggimento Fanteria R. Marina, destinato alla carica di ufficiale d'amministrazione presso il reggimento stesso.

S. M., sulla proposta del Ministro della Marina, ha fatto le seguenti disposizioni per R. Decreti 6 volgente mese:

Conti-Barbarano conte Pietro, luogot. di vascello di 1.a cl. nello Stato-maggiore generale della R. Marina, accordate le volontarie dimissioni dal R. servizio;
Rotoli Graziano, sotto-segretario di 2.a cl. nel personale delle segreterie dei comandi in capo dei dipartimenti marittimi, id.

S. M. sopra proposta del Ministro della Marina, con R. Decreto del 6 aprile 1864 ha fatto la seguente disposizione:

Federici cav. Pietro, luogotenente nella Ufficialità dei Bagni del Regno, venne rimosso dal grado e dall'impiego dietro parere di un Consiglio di disciplina.

S. M. in udienza del 10 aprile corrente, sulla proposta del Ministro della Marina, si è degnata conferire la menzione onorevole al valor di marina ai padroni marittimi De Bellis Vito e Rota Pietro, al marinaro Giovè Gerolamo, alla guardia doganale Salerno Emanuele, nonchè ai cittadini Genga Pietro e Schena Giuseppe, tutti di Monopoli, per essersi adoperati al salvamento dell'equipaggio del brigantino inglese *Susanna*, capitano Brooks, naufragato su quella spiaggia il 12 gennaio ultimo scorso.

S. M., sulla proposta del Ministro della Guerra, ha fatto le seguenti disposizioni nel personale dell'Amministrazione centrale della guerra:

Con R. Decreti 31 marzo 1864

Cerboni cav. Giuseppe, dirett. capo di divisione di 2.a cl., promosso alla 1.a cl.;
Curcio Michele, applicato di 1.a cl., collocato in aspettativa per infermità comprovata, coll'annuo assegnamento di L. 1,100;
D'Ayala Tommaso, id. di 3.a cl., id. per motivi di famiglia in seguito a sua domanda, colla perdita dell'intiero stipendio.

Con R. Decreto 3 aprile 1864

De Paoli Felice, applicato di 1.a cl., collocato in aspettativa per infermità comprovata, coll'annuo assegnamento di L. 1,100.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra S.M. in udienza del 10 aprile 1864 ha fatto le seguenti disposizioni relative all'arma d'Artiglieria:

Tacinelli Paolo, maggiore d'Artiglieria, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego;
Cordoner Raffaele, sotto-capo officina borghese d'Artiglieria, collocato in aspettativa dietro sua domanda per motivi di famiglia.

Con Decreto 12 corrente S. M. di moto-proprio si è degnata di elevare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro al grado di commendatore

Il maggior generale Giovanni Francesco Mollard.

Con altri Decreti delli 6 e 10 pur corr. aprile S. M. ha ancora nominato nello stesso equestre Ordine:

Sulla proposta del Ministro per l'Interno,

Commendatore

Nigra cav. Felice, colonnello della 2.a legione della Guardia Nazionale di Torino;

Ufficiali

Sobrero Della Costa cavaliere Luigi, sindaco di Pino di Chieri, prefetto della confraternita della Misericordia di Torino;
Borella ingegnere Candido;
Arcozzi Masino avv. cav. Luigi;

Cavalieri

Bracci nobile dott. Giacomo, deputato al Parlamento;
Carrillo avv. Antonio, capitano relatore del Consiglio di disciplina della 1.a legione della Guardia Nazionale di Napoli;
Vitali Di Ariano Giuseppe.

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,

Uffiziali

Mongenet cav. Baldassarre;
Francfort Eugenio.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO 19 *Aprile* 1864

MINISTERO DELLA MARINA.

(Gabinetto)

Avviso ai naviganti.

Mar Baltico.

Blocco di Porti.

Il Ministero della Marina ha ricevuto comunicazione di un dispaccio dell'incaricato di affari di S. M. il Re d'Italia presso il Governo Danese, il quale annuncia che a datare dal 19 corrente verranno bloccati i porti di Danzica e di Pillau.

Torino, addì 16 aprile 1864.

D'ordine del Ministro

Il Capo del Gabinetto
E. D'AMICO.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Direzione Generale del Tesoro.

Essendosi smarrite le quitanze rilasciate dalla Tesoreria descritta nel presente stato, si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorsi giorni trenta da questa pubblicazione senza che siasi fatta opposizione al Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Tesoro, si provvederà al rilascio d'un duplicato delle medesime.

Descrizione delle quitanze.

Quitanze nn. 997 e 998, rilasciate dalla Tesoreria di Genova, la prima in data del 16 dicembre 1863, per la somma di L. 4,284 81, e la seconda in data del 23 stesso mese 1863, per la somma di L. 1,721 64, esercizio 1862, pei versamenti operati dall'Esattore del Comune di Sarzana in conto canone gabellario di detto Comune.

Torino, il 9 aprile 1864.

Il direttore capo della 5.a divisione
TRANCHINI.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Direzione Generale del Tesoro.

Stante lo smarrimento avvenuto di due mandati di lire 583 33 caduno, emessi dal Ministero dell'Interno, il primo col n. 245 sul capitolo 23, esercizio 1862, e l'altro col n. 69 capitolo 24, esercizio 1863, a favore entrambi del sig. Gemelli avv. Giovanni, già Prefetto della Provincia di Terra d'Otranto, in acconto del suo assegno di rappresentanza,

Si avverte chi di ragione che, trascorsi giorni trenta dalla presente pubblicazione senza che quei mandati siano stati presentati, saranno essi considerati come non avvenuti, e se ne autorizzerà la spedizione di duplicati.

Il Direttore capo della IV Divisione
G. ALFURNO.

STRADE FERRATE DELLO STATO.

Linea di Pinerolo.

Avviso al Pubblico.

Nei giorni 25 e 26 del corrente mese

Fiera a Pinerolo.

avranno luogo i convogli speciali infra indicati:

Orario.

Torino	part.	9	30	antimerid.
Sangone	»	9	44	»
Nichellino	»	9	49	»
Candiolo	»	9	58	»
None	»	10	9	»
Airasca	»	10	17	»
Piscina	»	10	30	»
Riva	»	10	40	»
Pinerolo	arr.	10	50	»
Pinerolo	part.	5	40	pomerid.
Riva	»	5	47	»
Piscina	»	5	54	»
Airasca	»	6	4	»
None	»	6	11	»
Candiolo	»	6	20	»
Nichellino	»	6	29	»
Sangone	»	6	35	»
Torino	arr.	6	50	»

Torino, il 15 aprile 1864.

La Direzione generale.

ESTERO

FRANCIA. — *Convenzione tra l'Imperatore dei Francesi e quello del Messico.*

Il Governo di S. M. l'Imperatore dei Francesi e quello di S. M. l'Imperatore del Messico, animati da un eguale desiderio d'assicurare il ristabilimento dell'ordine al Messico e di consolidare il nuovo impero, risolverono di regolare con una convenzione le condizioni del soggiorno delle truppe francesi in quel paese e a questo scopo nominarono a loro plenipotenziari:

S. M. l'Imperatore dei Francesi il sig. Carlo Francesco Edoardo Herbet, ministro plenipotenziario di 1.a classe, consigliere di Stato, direttore al Ministero degli affari esteri, grande ufficiale del suo ordine imperiale della Legion d'onore, ecc.;

E S. M. l'Imperatore del Messico il sig. Gioachino Velasquez de Leon, suo ministro di Stato senza portafogli, grande ufficiale dell'ordine distinto di Nostra Donna di Guadalupa, ecc.

I quali comunicatisi i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, convennero nei seguenti articoli:

Art. 1. Le truppe francesi che si trovano ora al Messico saranno ridotte al più presto ad un corpo di uomini 25,000, compresa la legione straniera.

Questo corpo, per sostenere gl'interessi che cagionarono l'intervento, rimarrà temporariamente al Messico alle condizioni regolate dai seguenti articoli.

Art. 2. Le truppe francesi sgombreranno il Messico a misura che S. M. l'Imperatore del Messico potrà organizzare le truppe necessarie per essere loro sostituite.

Art. 3. La legione straniera a servizio della Francia, composta di 8,000 uomini, rimarrà tuttavia ancora per sei anni al Messico, dopochè tutte le truppe francesi saranno state richiamate giusta l'art. 2. Cominciando da quel momento la detta legione passerà al servizio ed al soldo del Governo messicano.

Il Governo messicano si riserva la facoltà di abbreviare la durata dell'impiego al Messico della legione straniera.

Art. 4. Saranno determinati di comune accordo e direttamente fra S. M. l'Imperatore del Messico e il comandante in capo del corpo francese i punti del territorio da occuparsi dalle truppe francesi e, ove occorrano, le spedizioni militari di queste truppe.

Art. 5. Su tutti i punti in cui la guarnigione non sarà composta esclusivamente di truppe messicane il comando militare sarà devoluto al comandante francese.

In caso di spedizioni combinate di truppe francesi e messicane il comando superiore di queste truppe apparterrà parimenti al comandante francese.

Art. 6. I comandanti francesi non potranno intervenire in alcun ramo dell'amministrazione messicana.

Art. 7. Finchè i bisogni del corpo d'esercito francese richiederanno ogni due mesi un servizio di trasporti fra la Francia e il porto di Vera Cruz, le spese di questo servizio, fissate nella somma di 400,000 fr. per viaggio (andata e ritorno), saranno sostenute dal Governo messicano e pagate a Messico.

Art. 8. Le stazioni navali che la Francia mantiene nelle Antille e nell'Oceano Pacifico manderanno sovente dei legni per mostrar il vessillo francese nei porti del Messico.

Art. 9. Le spese della spedizione francese al Messico a rimborsare dal Governo messicano sono fissate in 270 milioni per tutto il tempo della durata di quella spedizione sino al 1.o luglio 1864. Questa somma produrrà interessi in ragione di 3 0/0 all'anno.

Cominciando dal 1.o luglio tutte le spese dell'esercito messicano rimangono a carico del Messico.

Art. 10. L'indennità a pagare alla Francia dal Governo messicano, per ispese di soldo, nutrimento e mantenimento delle truppe del corpo d'esercito, cominciando dal 1.o luglio 1864, rimane stabilita in 1000 franchi per uomo all'anno.

Art. 11. Il Governo messicano consegnerà immediatamente al Governo francese la somma di 66 milioni in titoli di prestito al tasso di emissione, cioè: 54 milioni in deduzione del debito mentovato nell'art 9 e 12 milioni come a conto delle indennità dovute al Francesi in virtù dell'art. 14 della presente convenzione.

Art. 12. Pel pagamento dell'eccedente delle spese di guerra e pel soddisfacimento dei carichi mentovati negli articoli 7, 10 e 14, il Governo messicano si obbliga a pagar annualmente alla Francia la somma di 25 milioni in numerario. Sarà questa somma imputata: 1 sulle somme dovute in virtù dei detti art. 7 e 10; 2. sul complesso in interessi e principale della somma fissata dall'art. 9; 3. sulle indennità dovute a sudditi francesi in virtù degli art. 14 e seguenti.

Art. 13. Il Governo messicano verserà l'ultimo giorno di ciascun mese, a Messico, nelle mani del pagatore generale dell'esercito, quanto dovrà per sopperire alle spese delle truppe francesi rimaste al Messico, giusta l'art. 10.

Art. 14. Il Governo messicano si obbliga a compensare i sudditi francesi dei danni indebitamente sopportati e che furono cagione della spedizione.

Art. 15. Per esaminare e regolare questi richiami si riunirà fra tre mesi a Messico una giunta mista, composta di 3 Francesi e 3 Messicani nominati dai loro rispettivi Governi.

Art. 16. Procederà alla liquidazione definitiva dei reclami già ammessi dalla giunta indicata dall'articolo precedente e conoscerà di quelle la cui decisione le sarà stata riservata una giunta di revisione composta di 2 Francesi e 2 Messicani nominati nel modo stesso e sedente a Parigi.

Art. 17. Come l'Imperatore del Messico sarà entrato ne'suoi Stati il Governo francese riporrà in libertà tutti i prigionieri messicani di guerra.

Art. 18. La presente convenzione sarà ratificata e le ratificazioni saranno scambiate nel più breve tempo possibile.

Castello di Miramar, 10 aprile 1864.

Sottoscritto HERBET.

(*Monit. Univ.*) JOAQUIN VELASQUEZ DE LEON.

FATTI DIVERSI

SOCIETA' *per le Corse di cavalli in Torino.* — Programma delle Corse di cavalli che (salvo impedimento di forza maggiore) avranno luogo sulla Piazza d'Armi nei giorni 5 e 7 giugno p. v.

Premio del Re di L. 5,000.

Accordate all'Associazione Ippica Italiana,
da disputarsi sul terreno della Società di Torino.

Per cavalle e cavalli interi di puro sangue inglese od arabo nati ed allevati in Italia d'anni 3 o più; distanza metri 3000 circa, entratura L. 300, metà *forfait*; una metà di dette entrature spetterà al cavallo arrivato secondo, l'altra metà sarà aggiunta al premio; peso: d'anni 3, chil. 51 1/2; d'anni 4, chil. 62; d'anni 5, chil. 66; d'anni 6 o più, chil. 67 1/2; le femmine porteranno chil. 1 1/2 di meno.

I vincitori di uno o più premii del Re porteranno il sopracarico di chilogr. 2 per ciascuno di detti premi vinti nel 18...

Il premio sarà pagato al vincitore dalla tesoreria di S. M. sopra apposita dichiarazione del presidente dell'Associazione.

Le iscrizioni si riceveranno sino alle ore 4 pomerid. del giorno 10 maggio p. v. alla segreteria della Società, via di Po, 21.

Premio della Società L. 3,000.

Primo premio L. 2,500 — Secondo premio L. 500.

Criterium. Per puledre e puledri interi d'anni 2 nati ed allevati in Italia; distanza metri 1200 circa, entratura L. 100 che andranno in aggiunta al primo premio, meno una che rimane in fondo di corsa; peso chil. 54; le femmine porteranno chil. 1 1/2 di meno.

Le iscrizioni si riceveranno sino alle ore 4 pomerid. del giorno 10 maggio p. v. alla segreteria della Società, via di Po, 21.

Premio L. 3,000.

Primo premio L. 2,000 dato da S. A. R. il Principe Umberto.
Secondo premio L. 1,000 dato dalla Società.

Per cavalle e cavalli nati ed allevati nelle antiche provincie del Regno d'anni 3 o più; distanza metri 2000 circa, entratura L. 100, metà *forfait*, le entrature in aggiunta al primo premio, meno una che rimane in fondo di corsa; peso, d'anni 3, chilogr. 52; d'anni 4, chil. 62; d'anni 5, chil. 64 1/2; d'anni 6 o più, chil. 66; le femmine e castroni porteranno chilogr. 1 1/2 di meno; sono esclusi i vincitori del Derby e del premio di L. 12,500 dell' Associazione Ippica Italiana dell' annata; il vincitore di un premio di L. 5,000 porterà chil. 2 di sopracarico, di due premi di L. 5,000 chil. 4.

Le iscrizioni si riceveranno sino alle ore 4 pomerid. del giorno 10 maggio p. v. alla segreteria della Società, via di Po, 21.

Premio L. 4,000.

Primo premio L. 3,000 dato dal Municipio.
Secondo premio L. 1,000 dato dalla Società.

Per cavalle e cavalli interi d'anni 3, nati ed allevati in Italia; distanza metri 2500, entratura L. 100, le entrature da aggiungersi al primo premio, meno una che rimane in fondo di corsa; peso chil. 54; le femmine porteranno chil. 1 1/2 di meno. Il vincitore del Derby e del premio dell'Associazione di L. 12,500 porterà chil. 3 di sopracarico.

Le iscrizioni si riceveranno sino alle ore 4 pomerid. del giorno 10 maggio p. v. alla segreteria della Società, via di Po, 21.

Premio della Società L. 3,000.

Per cavalle e cavalli interi di tutte razze e paesi d'anni 3 o più, distanza metri 3000; entratura L. 200; le entrature andranno al cavallo arrivato secondo, meno una che rimane in fondo di corsa; peso, d'anni 3, chil. 51 1/2; d'anni 4, chil. 62; d'anni 5, chil. 65 1/2; d'anni 6 o più chil. 67; le femmine porteranno chil. 1 1/2 di meno, i cavalli nati ed allevati in Italia porteranno chil. 3 di meno; il vincitore di un primo premio di L. 4,000 nelle corse di cavalli di tutte razze dell'annata porterà chil. 4 di sopracarico; il vincitore di un premio nelle medesime corse di L. 2,000, chil. 2 di sopracarico.

Saranno esenti da tale sopracarico i cavalli nati ed allevati in Italia

Le iscrizioni si riceveranno sino alle ore 4 pomerid. del giorno 10 maggio p. v. alla segreteria della Società, via di Po, 21.

Premio L. 3,000.

Primo premio L. 2,000 — Secondo premio L. 1,000
assegnate dall'Associazione Ippica Italiana,
da disputarsi sul terreno della Società di Torino.

Per cavalle e cavalli d'anni 3 o più nati ed allevati in Italia, distanza metri 2500, entrata L. 50 da aggiungersi al primo premio; peso, d'anni 3, chil. 51 1/2; di anni 4, chil. 62; d'anni 5, chil. 63 1/2; d'anni 6 o

più, chil. 67; le femmine e castroni porteranno chil. 1 1/2 di meno.

Le cavalle e cavalli nati da madre italiana non puro sangue porteranno chil. 2 di meno.

Non potranno concorrere in questa corsa i vincitori di L. 8,000 o più.

Le iscrizioni si riceveranno sino alle ore 4 del giorno 10 del prossimo venturo mese di maggio alla segreteria della Società, via di Po, 21.

Premio della Società L. 1,500.

Primo premio L. 1,000 — *Secondo premio L.* 500.

Omnium. Per cavalle e cavalli di tutte razze e paesi d'anni 3 o più che abbiano preso parte nelle precedenti corse di questo programma; distanza metri 2000, entratura L. 25, le entrature andranno al cavallo arrivato terzo, meno una che rimane in fondo di corsa; peso, d'anni 3, chil. 51 1/2; d'anni 4, chil. 62; d'anni 5, chil. 65 1/2; d'anni 6 o più, chil. 67. Sono esclusi da questa corsa i vincitori di un primo premio nelle precedenti corse dell'annata in Italia; i vincitori di un secondo premio di L. 1,000 pure nelle precedenti corse in Italia porteranno chilogr. 2 di sopracarico; saranno esclusi da tale sopracarico i cavalli nati ed allevati in Italia.

Le iscrizioni si riceveranno sino alle ore 4 pomerid. del giorno 4 giugno p. v. alla segreteria della Società, via di Po, 21.

Corsa di Biroccini.

Premio della Società L. 1,500.

Primo premio L. 1,000. — *Secondo premio L.* 500.

Per cavalle e cavalli italiani d'anni 3 o più attaccati al biroccino col rispettivo guidatore; distanza metri 3000 circa, entratura L. 40; le entrature andranno al cavallo arrivato terzo meno una che rimane in fondo di corsa; i cavalli che primi nelle rispettive batterie giungeranno alla meta, dovranno assoggettarsi ad una corsa di decisione; solo i cavalli che saranno stati iscritti in apposito registro aperto alla segreteria della Società, via di Po, 21, potranno prendere parte alla corsa per batterie dietro estrazione a sorte.

Non saranno accettati cavalli se non dietro riconoscimento e giudizio dei commissari, i quali sono autorizzati a sottoporli a prova, per lo che non saranno più accettate le iscrizioni di cavalli che fossero presentati dopo le ore 4 del giorno 31 maggio p. v.

Sei partenti o soppressa la corsa.

Il regolamento è visibile alla segreteria della Società.

Avvertenze.

L'età del cavallo comincia dal 1.o gennaio dell'anno di sua nascita.

Le iscrizioni dovranno essere rimesse segrete, cioè, mediante lettera suggellata ed affrancata diretta al segretario della Società, via di Po, n. 21, coll'indicazione esterna: *iscrizione.* In essa dovranno i proprietari iscrivere con precisione le corse alle quali intendono concorrere coi loro cavalli e l'assisa del fantino; dovranno pure contenere la somma corrispondente alle entrature, della quale verrà rilasciata regolare ricevuta nel giorno successivo a quello in cui sarà reso pubblico il risultato delle iscrizioni.

I proprietari di cavalli, pel solo fatto di iscrizione, s'intendono sottomettersi alle disposizioni del regolamento della Società.

Il *forfait* sarà dichiarato prima delle ore 4 pomeridiane dei giorni 4 giugno per le corse del primo giorno, e del giorno 6 per quelle del secondo. Nel calcolare i sopracarichi imposti ai vincitori di premi per una data somma si computeranno col premio le entrate che vi furono riunite, quella del vincitore eccettuata.

Torino, il 12 aprile 1864.

Il Dirett. Relatore T. DELLA MARMORA. — *Il Vice-Presidente* RORA'.

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO FRA GL' INSEGNANTI. — Capitale sociale il 31 marzo 1864 L. 338,228 51.

Specchietto economico del primo trimestre 1864.

Caricamento.

Fondo in cassa addì 31 dicembre 1863	L.	633 22
Entrata dei primi tre mesi dell'anno 1864	»	30655 29
Caricamento a tutto il 31 marzo 1864	L.	31288 51

Scaricamento.

Acquisto di cedole del Debito Pubblico della rendita di L. 2065	L.	28268 20
Sussidi e premi a soci primari	»	296 55
Pigione del locale per l'ufficio	»	230 »
Spese di personale, d'ufficio, di corrispondenza e casuali	»	1047 91
Fondo in cassa a tutto il 31 marzo 1864	»	1425 85
Totale pari al caricamento	L.	31288 51

Il Dirett. della Società prof. P. BIANCHI.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE. — La tipografia editrice G. Cassone e C. di Torino ha pubblicato la 9ª dispensa, anno ottavo, della *Rivista militare italiana,* della quale diamo il sommario delle materie:

G. G. C. — La campagna di guerra nello Schleswig nel 1864, narrazione militare (con schizzo topografico).

F. Papa. — La questione cavallina in Italia.

N. Alcune considerazioni sulla scelta dei calibri più convenienti pel servizio dell'artiglieria da campagna.

— Rivista tecnologica. Cannone Armstrong di 13 pollici e 1/2 — L'artiglieria americana — L'artiglieria di salvataggio — Linea di rottura dei cannoni — Istruzione di telegrafia militare — Rivestimenti delle scarpe interne dei parapetti.

— Rivista statistica. Armi e munizioni da guerra esportate dall'Inghilterra nel 1862 — Francia — Svezia.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 20 APRILE 1864

Il Senato nella seduta di ieri ha per primo compiuto la discussione del progetto di legge per l'abolizione della cauzione dei procuratori, approvandolo nei termini proposti dall'ufficio centrale alla maggioranza di 69 voti favorevoli, 17 contrari, sopra 86 votanti.

Ha poscia discusso ed adottato a grande maggioranza, dopo spiegazioni chieste dai senatori Pareto e Farina, cui ha largamente soddisfatto il Ministro dei Lavori Pubblici, l'altro schema di legge all'ordine del giorno, relativo ad una maggiore spesa per la stazione di Genova.

Nella stessa seduta venne fatta la relazione sui titoli dei nuovi senatori nominati, marchese Ginori-Lisci e generale Lovera, i quali sono stati ambidue ammessi.

Il Consiglio comunale di Castel S. Giovanni con deliberazione del 1.o corrente ha votato un premio di L. 100 a ciascuno dei militi di detto Comune i quali nelle battaglie dell'indipendenza nostra otterranno la medaglia del valor militare.

Questo premio venne altresì raddoppiato per spontanea elargizione di quel Sindaco cav. Albesani, il quale nell'adunanza medesima offerse del proprio altre lire 100 per ciascun milite.

DIARIO

Secondo i dispacci di Berlino, la fortezza di Duppel è stretta in modo terribile poichè i Prussiani si sono impossessati dei ridotti e hanno fatto 2000 Danesi prigionieri. In questo assalto i Prussiani hanno perduto 2 generali, 60 ufficiali e 600 soldati. La Prussia vorrebbe entrare a Duppel in tempo di prevenire una proposta d'armistizio nella Conferenza.

Attendiamo i dispacci di Copenaghen per meglio conoscere la verità dei fatti.

Il sig. Hidalgo, inviato straordinario e ministro plenipotenziario del Messico, è stato ricevuto il 17 dall'Imperatore Napoleone. Il sig. Hidalgo ha rimesso a S. M. le lettere per le quali l'Imperatore Massimiliano notifica il suo avvenimento al trono del Messico, come pure le lettere che lo accreditano presso la Corte delle Tuileries.

Il *Moniteur Universel* dà le seguenti notizie del Messico giunte il 17 a Saint-Nazaire:

Il *Tampico* reca notizie della Vera Cruz dei 19 di marzo, di Cuba dei 23, e della Martinica.

A bordo 152 passeggeri, fra cui i generali d'Auvergne e du Barrail, 300 tonnellate di merci e 3 milioni di franchi in piastre o verghe d'argento.

Il generale Santa-Anna, giunto alla Vera Cruz, dopo aver sottoscritto un atto di riconoscimento dei fatti compiuti dopo l'intervento, lasciò un proclama al popolo messicano. Ai 19 di marzo fu imbarcato sul *Colbert* e rinviato all'Avana. Nessun fatto militare.

L'esercito del Juarez non esiste più ed è in fuga non si sa dove.

Non vi sono più che bande di malandrini che si veggono di quando in quando per le strade e commettono depredazioni.

Si sgombrò Tabaco e Monatillan sul Goazcoalco.

Salute eccellente, nessun caso di vomito negli spedali.

Noi diamo più sopra il testo della convenzione conchiusa fra il Governo francese e il Governo dell'Imperatore Massimiliano, colla quale sono regolate le quistioni finanziarie e militari relative alla spedizione del Messico.

Il Governo francese ha immediatamente messo a profitto l'eccedente degli introiti che debbono risultare dal versamento fatto al tesoro francese degli indennizzi dovuti dal Messico, per sopprimere una imposta che pesava molto sulla proprietà fondiaria e sopra le classi agricole, cioè il secondo decimo del registro.

Il Corpo legislativo ha ricevuto comunicazione nella tornata del 16 delle disposizioni addizionali al progetto di legge dei crediti supplementari pel 1864 ed al bilancio del 1865, concernenti la soppressione della suddetta imposta. Questa comunicazione è stata accolta con grande soddisfazione dal Corpo legislativo.

La notizia che ci trasmette il telegramma di Nuova York 5 aprile, che abbiamo già dato, e cioè che la Camera dei rappresentanti dichiarò all'unanimità non ammettere la fondazione di una monarchia nel Messico sotto la protezione d'una Potenza europea, ha una grande importanza massime nelle presenti contingenze.

Le corrispondenze d'Algeri portano che Si-Seliman Cach-agha de Geryville, Divisione D'Oran, partito con 300 tende, cercava ad attirare nella sua defezione le tribù sottomesse alla sua azione religiosa. Si-Sala, agha d'Ovargla, suo zio, aveva aderito alla sua causa, e l'autorità militare francese aveva dovuto prendere delle misure per metter un termine all'agitazione. Il colonnello Beaupretre, comandante del Circolo di Tiaret, aveva ricevuto l'ordine di dirigersi sopra Djebel-Amour con 100 uomini di fanteria e uno squadrone di Spahis. Dei contingenti considerevoli l'hanno attaccato l'8 aprile a 4 ore del mattino. 2 ufficiali di Spahis sono rimasti uccisi e il colonnello Beaupretre, ferito dal primo colpo di fuoco, non è stato trovato fra i morti. Questa catastrofe non può spiegarsi che col tradimento. Si-Seliman, istigatore della rivolta è stato ucciso. Delle forze sono state mandate nel Sud di Geryville.

Le Moniteur de l'Algerie del 13 aprile conferma queste notizie. Il colonnello Beaupretre è stato ucciso e il suo distaccamento distrutto. Il fratello di Si-Seliman, si trova coi contingenti insorti a Bou-Alem a venti leghe all'Est di Geryville. Una colonna sotto gli ordini del generale Martineau è in marcia per Geryville.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Messina, 19 aprile.

Si ha da Candia che i Turchi inveiscono contro i Cristiani.

Alessandria d'Egitto — Le tribù indiane hanno ricominciato i tumulti sulla frontiera. Anarchia nell'Afghanistan.

Roma, 19 aprile.

L'Imperatore del Messico ha visitato a mezzogiorno il Papa, poscia Francesco Borbone e il Cardinale Antonelli.

Parigi, 19 aprile.

Notizie di borsa.

Fondi Francesi 3 0/0 (chiusura)	— 67 40.
Id. id. 4 1/2 0/0	— 93 50.
Consolidati Inglesi 3 0/0	— 91 3/4.
Consolidato italiano 5 0/0 (apertura)	— 69 55.
Id. id. chiusura in contanti	— 69 30.
Id. id. id. fine corrente	— 69 35.
(Valori diversi)	
Azioni del Credito mobiliare francese	— 1280.
Id. id. id. italiano	— 550.
Id. id. id. spagnuolo	— 695.
Id. str. ferr. Vittorio Emanuele	— 375.
Id. id. Lombardo-Venete	— 563.
Id. id. Austriache	— 427.
Id. id. Romane	— 350.
Obbligazioni	— 236.

Berlino 19 aprile.

S. M. inviò un telegramma al comandante dell'esercito prussiano nei Ducati, col quale esprime alle truppe le sue congratulazioni per la vittoria di Duppel.

Le nostre truppe nell'assalto di Duppel perdettero 2 generali, 60 ufficiali e 600 soldati. S'impadronirono di 83 cannoni e di molte bandiere danesi.

Londra, 20 aprile.

Assicurasi che Garibaldi partirà positivamente venerdì prossimo accompagnato dal duca di Sutherland e dal chirurgo Fergusson.

Si è constatato formalmente che nuove emozioni sarebbero pericolose per la salute di Garibaldi.

Oggi presso il duca di Sutherland fu tenuto un meeting, nel quale fu aperta una sottoscrizione per offrire al generale ed alla sua famiglia una rendita permanente. Duemila sterline furono sottoscritte prima che il meeting terminasse.

Parigi, 20 aprile.

Dal *Moniteur*:

Il *Morning Post*, lo *Star* e il *Daily News* pretendono che Clarendon abbia promesso all'Imperatore a titolo di concessione a nome del Governo inglese che Garibaldi abbrevierebbe il suo soggiorno in Inghilterra. Questa notizia è completamente inesatta. Il Governo francese non fece alcuna osservazione a lord Clarendon a proposito di Garibaldi.

Londra, 20 aprile.

Camera dei Comuni. — Lord Palmerston, rispondendo a Griffith, dice di aver inteso la voce che corre che l'improvvisa partenza di Garibaldi sia motivata da suggerimenti datigli dal Governo inglese, i quali sarebbero stati provocati dall'Imperatore Napoleone.

« Io mi limiterò a dire, soggiunge il ministro, che quelli che hanno sparse e credute queste voci commisero una grande ingiustizia verso l'Imperatore Napoleone e il Governo inglese. L'Imperatore è d'animo troppo elevato e generoso per fare un simile passo, e non v'è d'uopo di dire che se il Governo della Regina avesse ricevuto da un qualsiasi estero Sovrano una comunicazione simile, esso l'avrebbe respinta con buone maniere, ma francamente. »

Palmerston dice d'essere autorizzato da Clarendon ad asserire che l'Imperatore, lungi dal dimostrare la minima gelosia o sospetto pel ricevimento fatto a Garibaldi, disse anzi che ammirava i sentimenti espressi dal Gabinetto inglese in questa circostanza. Il ministro soggiunge che il Governo inglese non vuole immischiarsi sulle deliberazioni di Garibaldi; ha inteso però dire che il generale stia per partire unicamente per motivi di salute.

Lord Clarendon parlò nello stesso senso di Palmerston alla Camera dei lord.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

BORSA DI TORINO.

(*Bollettino officiale*)

20 Aprile 1864 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 0/0. C. d. m. in c. 69 30 35 35 30 35 25 25 20 — corso legale 69 30 — in liq. 69 12 1/2 15 15 10 10 15 15 12 1/2 15 15 15 pel 30 aprile, 69 55 40 45 55 50 47 1/2 50 60 60 pel 31 maggio.

Fondi privati.

Credito mobiliare italiano. 200 vers. C. d. mattina in liq. 545 544 50 545 50 545 50 p. 30 aprile.

BORSA DI NAPOLI — 19 Aprile 1864.

(*Dispaccio officiale*)

Consolidato 5 0/0, aperta a 69 50 chiusa a 69 85.

Id. 3 per 0/0, aperta a 43.

BORSA DI PARIGI — 19 Aprile 1864.

(*Dispaccio speciale*)

Corso di chiusura pel fine del mese corrente.

			giorno precedente
Consolidati Inglesi	L.	91 6/8	91 6/8
3 0/0 Francese	»	67 55	67 35
5 0/0 Italiano	»	69 40	69 30
Certificati del nuovo prestito	»	» »	» »
Az. del credito mobiliare Ital.	»	555 »	545 »
Id. Francese	»	1280 »	1280 »
Azioni delle ferrovie			
Vittorio Emanuele	»	375 »	375 »
Lombarde	»	567 »	563 »
Romane	»	350 »	350 »

MERCATI DI TORINO. — Bollettino ebdomadario pubblicato per cura della Polizia municipale, dal giorno 11 al 17 aprile 1864.

MERCATI	QUANTITA' esposte ettol.	QUANTITA' esposte miria	PREZZI da	PREZZI a	PREZZO medio
CEREALI (1) *per ettolitro*					
Frumento	2800	»	18 96	22 60	20 78
Segala	600	»	13 15	14 15	13 65
Orzo	100	»	13 25	14 »	13 62
Avena	800	»	10 75	11 25	11 »
Riso	1550	»	23 50	28 40	25 95
Meliga	3450	»	10 15	12 45	11 30
VINO *per ettolitro* (2)					
1.a qualità	1806	»	52 »	66 »	59 »
2.a Id.			40 »	50 »	45 »
BURRO *per chilogramma*					
1.a qualità	»	1830	2 40	2 50	2 45
2.a Id.			2 »	2 20	2 10
POLLAME *per caduno*					
Polli n. 13250	»	»	1 »	2 »	1 50
Capponi » 7450	»	»	2 75	4 »	3 37
Oche » 10	»	»	4 »	4 50	4 25
Anitre » 720	»	»	2 75	3 25	3 »
Galli d'India 510	»	»	4 25	7 50	5 87
PESCHERIA FRESCA *per chilo*					
Tonno e Trota (3)	»	26	3 75	4 25	4 »
Anguilla e Tinca (3)	»	37	2 »	2 50	2 25
Lampreda (3)	»	2	3 50	3 60	3 55
Barbo e Luccio (3)	»	93	1 15	1 65	1 40
Pesci minuti (3)	»	230	» 53	» 65	» 60
ORTAGGI *per miria*					
Patate (3)	»	2100	1 20	1 40	1 30
Rape (3)	»	150	» 90	1 »	» 95
Cavoli (3)	»	200	» 90	1 »	» 95
FRUTTA *per miria*					
Castagne (3)	»	120	2 50	4 50	3 50
Castagne bianche (3)	»	1100	2 10	2 75	2 42
Pere (3)	»	»	» »	» »	» »
Mele (3)	»	1200	2 50	3 75	3 12
Uva (3)	»	120	8 50	10 50	9 50
LEGNA *Per miria*					
Quercia			» 45	» 50	» 47
Noce e Faggio	»	23800	» 35	» 45	» 40
Ontano e Pioppo			» 30	» 35	» 32
CARBONE *per miria*					
1.a qualità	»	5800	1 20	1 25	1 22
2.a id.			1 »	1 10	1 05
FORAGGI *per miria*					
Fieno	»	14500	1 »	1 25	1 12
Paglia	»	8000	» 70	» 80	» 75
PREZZI DEL PANE E DELLA CARNE					
PANE *per cadun chilo*					
Grissini			» 45	» 55	» 50
Fino			» 35	» 45	» 40
Casalingo			» 30	» 35	» 32
CARNE *per cadun chilo* (4)		*Capi macellati*			
Sanati	»	139	1 35	1 60	1 47
Vitelli	»	493	1 10	1 30	1 20
Buoi	»	71	» 90	1 10	1 »
Moggie	»	30	» 75	» 90	» 82
Soriane	»	6	» 60	» 75	» 67
Maiali	»	45	1 50	1 70	1 60
Montoni	»	85	1 »	1 20	1 10
Agnelli	»	270	1 »	1 10	1 05
Capretti	»	857	1 »	1 10	1 05

(1) Le quantità esposte rappresentano soltanto la vendita in dettaglio, poichè il commercio all'ingrosso si fa per mezzo di campioni.

(2) Prezzo medio per ogni misura di litri 50 in uso sul mercato L. 20.

(3) Le quantità indicate rappresentano soltanto i generi esposti in vendita sul mercato generale in piazza Emanuele Filiberto.

(4) Nei macelli municipali sulla piazza Emanuele Filiberto, casa della Città, in via Provvidenza, casa Rorà, ed in via Accademia Albertina, casa Casana, la carne di vitello si vende L. 1 60 per cadun chilogramma.

G. FAVALE gerente.

SPETTACOLI D' OGGI

VITTORIO EMANUELE. Riposo.

ROSSINI. (ore 8). Opera *La sonnambula* — passi danzanti.

CERBINO (ore 7 3/4). La Dramm. Comp. diretta da Luigi Bellotti-Bon recita: *La notte di S. Silvestro.*

ALFIERI. (ore 7 3/4). La Dramm. Compagnia Romagnoli e Colimberti recita: *Il maledetto.*

BALBO. (ore 8). La dramm. Compagnia Monti e Coltellini recita.

CITTÀ DI TORINO

Avviso d' Asta

Venerdì, sei del mese di maggio, alle ore 2 1/2 pomeridiane, nel civico palazzo, si procederà, col metodo dei partiti segreti, all'incanto per l'appalto delle opere occorrenti all'apertura e formazione di un tratto di strada in prolungamento del Corso Vinzaglio, tra quello Oporto e la via della Cernaia, e se ne farà il deliberamento a favore dell'offerente maggior ribasso di un tanto per cento dal prezzo approssimativamente calcolato per base dell'asta in L. 36,490 57.

I capitolati delle condizioni sì generale che parziale, ed i piani e profili, secondo cui dovranno essere eseguite le opere, sono visibili presso il civico Ufficio d'Arte, tutti i giorni nelle ore d'ufficio. 1945

AVVISO

Si diffida chi spetta, che il Francesco Nota veterinario in Vigone, che dipendentemente a scrittura delli 8 maggio 1863, fu commesso del sottoscritto, ha però cessate le sue relazioni col medesimo fin dallo scorso autunno e contro le obbligazioni tuttora vigenti assunte in detta scrittura, ha impreso lo smercio di semi serici di diverse provenienze; per cui mentre il sottoscritto lo ritiene responsabile verso di sè delle conseguenze di tali procedimenti, ad un tempo dichiara per ogni effetto che di ragione verso i terzi, estraneo del tutto alle proprie le operazioni del Nota in vendita semi serici.

Torino, 15 aprile 1864.

1919 Conte Luigi Mola di Larissé F.

Occasione favorevole

DA VENDERE CASSA DI FERRO

Di solidissima e recente costruzione, presso Bertero Giuseppe serragliere, via Bertola, quasi rimpetto alla porta n. 30.

I magazzini di ferri di B. MONGENET

sono stati trasferti in casa propria, sul piazzale del nuovo Giardino Lamarmora. 1722

DA VENDERE O DA AFFITTARE

tanto unitamente che separatamente

1.o VILLEGGIATURA sui colli di Moncalieri, regione *Bulla*, con cappella, giardino, vigna, scuderia e rimessa, di ett. 5, are 86 circa.

2.o Campo e prato in pianura, territorio di Moncalieri, regione *Rachetto*, di ett. 2, are 71 circa.

Dirigersi in Moncalieri dal notaio Ceruti segretario della Città; in Torino, all'ufficio del procuratore capo cav. Rodella. 1919

TRE CASCINE DA VENDERE

Tanto unitamente che separatamente, poste nei territorii di Fenile e Buriasco presso Pinerolo, di ett. 65, 41, 71.

Dirigersi in Torino dal notaio G. Cassinis, via Bottero, n. 19. 1775

CASCINA DA VENDERE

Sita sul territorio di Saluzzo ed in parte su quello di Revello, denominata del Tetto Periusio, composta di fabbrica rustica come nuova, aia, orto, prati, campi, alteni e boschi, della superficie di ett. 41, are 62, cent. 74, pari a giornate 109, 52.

Per le relative nozioni e trattative dirigersi in Saluzzo dal geometra Giovanni Pellegrino, via Valoria inferiore, porta n. 17. 1680

LIRE 5,000 DA MUTUARE

Dirigersi *franco* a G. Molino, via Stampatori, num. 14, piano 1, Torino. 1786

DA VENDERE O DA AFFITTARE

Una VIGNA con CASA elegantemente mobigliata, in prossimità della chiesa di Santa Margherita sui colli di questa città, strada carrozzabile. — Recapito dal portinaio di casa Molines, via S. Domenico, num. 1, rimpetto alla chiesa. 5

INCANTO VOLONTARIO DI MOBILI

via Cernaia, n. 2, casa Cossato, piano terreno

Martedì, 19 corrente mese e successivi, nelle ore solite, si esporranno all'incanto molti oggetti mobili e lingerie, per contanti. 1810

VENDITA VOLONTARIA

Di un tenimento sul territorio di Livorno Vercellese, descritto in catastro per un totale quantitativo di ett. 276, consistente in risaie, campi e prati colle relative ragioni d'acqua, e con due corpi di fabbrica in eccellente stato.

Per le ulteriori informazioni e trattative dirigersi all'agente locale signor Giacomo Traversa, sindaco di Camporo (Vercelli), ed in Torino alle eredi del signor Giovanni Antonio Sella, via Goito, n. 8, 2 piano. 1376

1881 INFORMAZIONI PER ASSENZA.

Il tribunale di circondario di Chiavari, con decreto 13 corrente aprile, sul ricorso di Domenico Briasco fu Pietro, proprietario, domiciliato e residente a Levaggi, mandava assumersi informazioni sull'assenza di Pietro Briasco di Domenico, già domiciliato e residente a detto Levaggi.

Chiavari, 15 aprile 1864.

A. Maschio caus.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Tabella indicativa dei beni demaniali che si pongono in vendita in esecuzione della legge 21 agosto 1862, num. 793, nella provincia di Principato Citeriore.

Situazione degli stabili — Provincia	Comune	Se rustici od urbani	Numero complessivo dei lotti in ragione del luogo ove si tengono gl'incanti	Corrispondente loro valore complessivo	Luogo ove si aprirà l'asta	Data della medesima
Salerno	Roccapiemonte	Fondo rustico detto Nocelleto	Lotto 1 » 2	21,533 21	Direzione Demaniale di Salerno	28 aprile 1864
Salerno	Roccapiemonte	Fondo Rustico detto Pegno	Lotto unico	15,319 50	Direzione suddetta	28 aprile 1864
Salerno	Roccapiemonte	Fondo rustico detto Lenza S. Giovanni	Lotto 1 » 2 » 3	15,466 44 16,998 00 19,191 11	Direzione suddetta	28 aprile 1864
Totale del numero dei lotti e del loro valore			6	73,190 76		

Salerno, li 18 marzo 1864.

Dalla Direzione Demaniale

Il Primo Segretario ALTOMARE.

ORTOPEDIA — CURA

PISTONO, via Consolata, n. 8, Torino 6

1930 CITAZIONE

Per ogni effetto che di ragione, si deduce a pubblica notizia che li signori Camillo ed Ernesto fratelli Musy, con atto d'oggi dell'usciere Carlo Vivalda, addetto al tribunale di commercio di Torino, vennero citati a comparire avanti l'ill.mo sig. giudice Marchino, giudice commissario del fallimento della ditta Camillo ed Ernesto fratelli Musy, alle ore 2 pomeridiane del 25 corrente, per essere provvisto, a termini degli articoli 521 e 577 del codice di commercio, sull'instanza promossa dal sindaco di detto fallimento, per l'autorizzazione ad esso sindaco a promuovere dal tribunale del circondario di Torino l'omologazione delle convenzioni e transazioni contenute nell'ordinanza pronunciata li 5 corrente, nel giudicio di divisione vertente avanti detto tribunale del circondario di Torino fra tutti i coeredi del fu Alessandro Costantino Musy.

Torino, 19 aprile 1864.

Il sindaco del fallimento
Carlo Gandolfi.

COMMISSARIATO GENERALE

DEL SECONDO DIPARTIMENTO MARITTIMO

Avviso d'Asta

Si notifica che nel giorno 26 del corrente mese di aprile, alle ore 2 pomerid., si procederà in Napoli, nella sala degl'incanti, sita nel locale del Commissariato Generale nella Regia Darsena, avanti il Commissario Generale a ciò delegato dal Ministero della Marina, all'appalto della provvista alla Regia Marina nel 2.o Dipartimento marittimo, di metri cubi 600 di legname di cerro di Calabria, ascendente alla complessiva somma di L. 72,000

Detto legname dovrà avere le seguenti dimensioni:

	lunghezza in metri	squadratura in centim.	quantità a provvedersi
1.a classe . .	13 in su	30 a 40	metri cubi 300
2.a classe . .	10 in su	30 a 40	id. 300

Il detto cerro di Calabria dovrà essere di piante giovani e senza cuore agli estremi. La curvatura della pianta sarà tollerata purchè regolare, da non dover giungere al di là di 1/16 della corda.

Le piante, da cui dovrà essere ricavata la cennata quantità di legname, dovranno essere state abbattute nella stagione invernale, cioè dal novembre fino alla metà di febbraio.

La consegna del ripetuto legname dovrà aver luogo, o nel Regio Arsenale di Napoli, o nel Regio Cantiere di Castellamare, a seconda delle indicazioni che verranno date dall'Amministrazione marittima; e nel modo seguente, cioè:

Metà dell'intera quantità entro dodici mesi, a partire dalla data della notificazione all'impresario dell'approvazione del contratto, e l'altra metà entro tutto l'anno 1865.

Il prezzo d'asta è fissato a L. 120 il metro cubo.

Le più dettagliate condizioni d'appalto sono visibili nella sala sovraindicata, in tutte le ore di ufficio di ciascun giorno.

Li fatali pel ribasso del ventesimo sono fissati a giorni quindici, decorrendi dal mezzodì del giorno del deliberamento.

L'appalto formerà un solo lotto.

Il deliberamento seguirà a schede segrete a favore di colui che nel suo partito suggellato o firmato avrà offerto sul prezzo d'asta suindicato un ribasso maggiore del ribasso minimo stabilito dal Ministero della Marina, *o da chi per esso*, in una scheda segreta suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare il loro partito dovranno depositare la somma di L. 7200 in numerario, o in viglietti della Banca Nazionale, o in fedi di credito spendibili o in titoli del Debito Pubblico dello Stato al portatore. Ed appena deliberata l'impresa, una tale somma dovrà essere depositata nella Cassa dei Depositi e Prestiti, e vi rimarrà fino all'esatto adempimento del contratto.

Per le spese del contratto si depositeranno L. 500.

Napoli, li 11 aprile 1864.

Per detto Commissariato Generale
Il Commissario ai contratti
MICHELE DI STEFANO.

1856

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MILANO

AVVISO D'ASTA

Per delegazione del Ministero delle finanze nel giorno 27 andante aprile alle ore 12 meridiane, avrà luogo presso questa prefettura un incanto col sistema dei partiti segreti per appaltare la somministrazione della carta velina a filigrana per uso dei bollettarii del lotto.

La carta da somministrarsi sarà dell'approssimativa quantità di risme 7000 all'anno, e della qualità indicata dall'art. 6 del capitolato, e conforme ai campioni già disposti o che potranno prescriversi in seguito dalla pubblica amministrazione, alla quale è libero in ogni tempo di introdurre nei medesimi quei cambiamenti che credesse opportuni.

Ad un'ora pomeridiana del suddetto giorno si procederà all'apertura delle schede che dovranno essere stese in carta da bollo, sottoscritte e suggellate, e alla delibera a favore del miglior offerente in ribasso del *maximum*, per ogni risma, preventivamente stabilito dal ministero delle finanze, salva però l'eventuale riduzione non minore del ventesimo in confronto al prezzo di delibera che potesse essere presentato nel termine di giorni dieci, cioè prima del mezzogiorno del 7 prossimo venturo maggio.

L'appalto sarà durevole per sei anni consecutivi, a cominciare dal 1.o giugno 1864 salvo alle parti il rescinderlo dopo il primo triennio, o il prorogarlo d'anno in anno anche dopo il seiennio, osservate le prescrizioni stabilite dall'art. 8 del capitolato.

Gli aspiranti all'asta dovranno preventivamente depositare una somma in numerario o in cartelle del debito pubblico al portatore di L. 3000, la quale nel caso che il deponente riesca deliberatario, dovrà essere portata fino a L. 11,000.

Le somministrazioni dovranno farsi alla direzione del lotto in Milano, in via di regola, di trimestre in trimestre anticipatamente, senza bisogno di speciale commissione, nella quantità di risme 350 per ciascuno dei cinque colori prescritti, ritenuto che la prima somministrazione potrà essere protratta al 15 luglio prossimo venturo.

Per gli effetti del contratto l'appaltatore dovrà eleggere il proprio domicilio in Milano.

Il contratto è esente dalla tassa di registro, ma tutte le altre spese per tasse, bolli e copie, sono a carico dell'assuntore.

Presso la segreteria di questa prefettura non che presso le direzioni del lotto trovasi ostensibile il capitolato, sotto l'osservanza del quale ha luogo l'appalto.

Milano, dalla segreteria della prefettura, il 12 aprile 1864.

Il Segretario capo
GABBIANI.

1715

SOCIETÀ GENERALE IMMOBILIARE

di lavori di utilità pubblica ed agricola

Gli Azionisti della Società Generale Immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola sono avvertiti che il Consiglio d'Amministrazione, nella sua seduta delli 11 corrente aprile, in conformità degli articoli 41 e 42 degli Statuti, ha fissato l'adunanza dell'Assemblea Generale per il giorno 28 del corrente mese ad un'ora pomeridiana, presso la sede della Società, Palazzo della Banca di Credito Italiano, via del Teatro d'Angennes, n. 34.

Gli Azionisti potranno prendere notizia dell'ordine del giorno presso la sede della Società.

Gli Azionisti che desiderano intervenire a quest'Assemblea, possono ritirare la scheda d'ammessione alla sede della Società, dalle ore 10 alle 4 pomeridiane. 1736

DIREZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE IN CAPITANATA

Avviso d'Asta

Il pubblico è avvertito, che avendo il Governo determinata la dismessione dell'industria nazionale di Tressanti, Ovina, Bovina e Caprina, ne inizierà la vendita nella prossima fiera di Foggia.

Pel bene della pastorizia e comodo de' modesti industriosi tutto il vistoso gregge ovino e caprino bianco e nero, si è ripartito a regola d'arte in 21 lotti, composto ciascuno di 600 capi o poco più, comprendendo in ciascun di essi la corrispondente rata di montoni e pecore a corpo, figliate, ciavarre ed agnelli, non che una discreta dote di pecore sassoni, capre, butirreria, cani ed attrezzi.

Il bovino è diviso in 24 lotti, parimenti assortiti a regola d'arte, composti ciascuno di circa 20 capi tra vacche figliate a maschio e femmina, sterpe, giovenche, annecchie, ciavarre, tori. Vi sono pure gli animali di scarto e da macello.

Sotto la presidenza del direttore demaniale in Foggia gli esperimenti d'asta avranno luogo nella tenuta nazionale di Santa Cecilia, posta alla distanza di circa 6 chilometri da Foggia, alle ore 9 antimerid. colla continuazione, e le vendite seguiranno lotto per lotto ne' giorni come appresso.

1 Maggio num. 6 lotti ovini.
5 detto num. 6 lotti idem.
8 detto num 6 lotti idem.
12 detto num. 6 lotti idem.

Se in qualche tornata rimanessero lotti invenduti sarà ritentata la vendita ne' giorni susseguenti.

Per l'armento vaccino poi la vendita sarà effettuata ne' giorni 16, 18, 20 e 22 maggio e di successivi, fino all'esaurimento, sempre nel medesimo locale e alla stessa ora preindicata.

Non si accetteranno dimande di acquisto di bestiame minore di un lotto, meno per gli animali da macello che potranno vendersi anche per capi.

Sarà base della licitazione il prezzo che per ciascun lotto o animale verrà fissato da periti d'arte nel giorno precedente o nello stesso giorno della vendita.

Vi sarà un solo e definitivo esperimento d'asta con l'osservanza delle regole prestabilite dal decreto 3 novembre 1861.

Potrà essere ammesso a licitare chiunque nel presentarsi depositerà nelle mani del segretario assistente la somma di L. 1000. La deliberazione avrà luogo a favore dell'ultimo e migliore offerente. Il prezzo fra ore 24 dalla vendita sarà versato in contanti nella cassa del percettore demaniale ed in vista della correlativa quitanza saranno consegnati gli armenti acquistati. Mancandosi al debito versamento, a titolo di multa si perderà il deposito delle L. 1000, e gli animali saranno rivenduti in danno del deliberatario.

Tutti gli altri patti e condizioni potranno leggersi in apposito capitolato esistente nella segreteria della direzione demaniale.

Foggia, 8 aprile 1864.

Il 1.o segretario
Salvatore DE SIMONE.

1924

AVVISO

I signori M. A. De Rothschild e figli di Francoforte sul Meno, hanno l'onore di mettere a disposizione del pubblico:

50,000 obbligazioni 3 0/0, serie D 2 della Società Anonima delle strade ferrate Livornesi, portanti interesse di L. 15 italiane per obbligazione, rimborsabili a 500 lire, godimento 1 gennaio 1864, ed estinguibili in novant'anni a partire dal 1865.

Queste obbligazioni, oltre la garanzia de' proventi delle suddette ferrovie hanno quella diretta del Governo italiano per il loro interesse e rimborso.

I vaglia e le obbligazioni rimborsabili si pagheranno in Italia, alla sede della società a Firenze:

A Parigi presso i signori De Rothschild fratelli,
A Francoforte sul Meno presso i signori M. A. De Rothschild e figli,
A Londra presso i signori N. M. De Rothschild e figli,
A Bruselle presso il signor S. Lambert.

L'emissione è fatta al prezzo di L. 233 50 italiane, di cui:

L. 83 50 pagabili il 18 corrente,
L. 150 00 pagabili al riparto.

Si sottoscrive a Francoforte S. M. presso i signori M. A. De Rothschild e figli,
Brusselle presso il sig. S. Lambert,
Firenze presso i sigg. E. Fenzi e Comp.,
Torino presso il Banco di sconto e Sete,

dal 18 aprile al 23 stesso mese.

N. B. I *vaglia* e le obbligazioni rimborsabili si pagheranno soltanto come sopra, e non presso le Casse del Tesoro pubblico ed a Livorno, come fu detto per isbaglio nei precedenti avvisi. 1791

1929 ATTO DI COMANDO

Sull'instanza di Cerrato Luigi, Rosalia ed altri litisconsorti di Torino, ammessi al gratuito patrocinio, Belli Virginia, di domicilio, residenza e dimora ignoti, venne ingiunta, con atto 18 stante aprile, a pagare alli Cerrato L. 173 41 ed al procuratore dei poveri presso la Corte d'appello di Torino L. 101 13, con diffidamento di esecuzione sui crediti, mobili, in caso di non pagamento fra giorni cinque.

Torino, 19 aprile 1864.

O si sost. proc. dei pov.

1813 AUMENTO DI SESTO.

Con sentenza oggi proferta dal tribunale del circondario di Pinerolo, li beni componenti il podere denominato la Motta d'Albaretto, situato sulle fini di Pinerolo, Frossasco e Roletto, del quantitativo totale di giornate 253, tavole 43, pari ad ettari 96, 55, 19, esposti in vendita dietro aumento del decimo, ad instanza del signor Antonio Castelli, dimorante a Loreto, contro li signori conte Don Gioanni Maria Teodoro, Donna Maria Cristina, consorte del cavaliere Carlo Soardi, Donna Maria Giuseppina, consorte del cav. Giuseppe Biglioni di Monale e damigella Antonietta, fratello e sorelle Campredon d'Albaretto, residenti a Pinerolo, Asti e Vigone, pel prezzo di lire 228,800 furono deliberati al sig. duca Sforza Cesarini Lorenzo, senatore del regno, residente a Torino, pel prezzo di L. 260,300.

Il termine utile per l'aumento scade col giorno 28 corrente mese.

I beni subastati sono i seguenti:

In territorio di Pinerolo

1. Regione Motta Falcombella, sezione II, giardini, gerbidi, cappella, prato, pascolo, ardio, case, alteno, campi, prati, formanti il tutto una simultenenza di ettari 87, 76, 71;

2. Nella stessa regione e sezione, cava, gerbido, campi, alteno, il tutto di ettari 30, are 63, cent. 66;

3. Ivi, sezione I, campo e prati, di ettari 2, 42, 81;

In territorio di Roletto

4. Sezione C, regione Fumero o Garbassi, alteni e campi, di ettari 17, are 43, centiare 68;

In territorio di Frossasco

5. Sezione N, regione Ceresa e regione Margherite, campi, di ettari 8, 28, 55 e così in totale ettari 95, are 55 e centiare 19, il tutto minutamente ed ampiamente descritto in bando venale 23 novembre ultimo, visibile presso la segreteria del tribunale di questo circondario.

Pinerolo, li 13 aprile 1864.

Gastaldi segr.

Torino, Tip. G. FAVALE e Comp.